REGOLAMENTO ENTRATA /USCITA DEGLI ALUNNI
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Visto che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili da parte della Scuola;

-fermo restando il principio giuridico secondo cui l'obbligo di sorveglianza sul minore cessa esclusivamente con il suo affidamento ad altro soggetto legittimato ad assumerlo;

-**considerato che** secondo la giurisprudenza in materia e gli interventi dell'avvocatura dello Stato è necessario adottare disposizioni interne all'Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e potenziale, dei minori ad esso affidati;

-considerato che la giurisprudenza ritiene, che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione scolastica, comporta per la stessa il dovere di vigilanza controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richieste dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore che questi non abbia a trovarsi in situazioni di pericolo sino a quando alla vigilanza della scuola non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori;

-tenuto conto che la Scuola esercita la vigilanza sugli allievi dall'inizio delle lezioni sino a quando ad essa si sostituisce quella dei genitori o di persona da questi delegata e che il grado di vigilanza esercitata da parte dell'insegnante va commisurata all'età, al livello di maturazione raggiunto dai minori affidatigli e alle condizioni ambientali in cui la scuola è inserita;

-visto che è stato affermato che non valgono ad escludere le responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi, impliciti o formali impartiti dalla famiglia, ove essi non assicurino l'incolumità dell'alunno al momento della riconsegna;

L'Istituto Comprensivo di Cepagatti anche per l' a. s. 2019/20 adotta il presente Regolamento per definire le MODALITÀ relative all'entrata ed all'uscita degli alunni.

1. Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a scuola **5 minuti** prima dell'avvio delle attività didattiche per accogliere gli alunni. L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale (delegato) dei genitori. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.
2. Per tutto il tempo che gli alunni permangono nell'ambiente scolastico sono sorvegliati dai docenti, i quali nel loro compito, vengono coadiuvati dai collaboratori scolastici, in base alle

disposizioni previste dal Contratto di Lavoro. Per ambiente scolastico si intende quello in cui si svolgono le attività scolastiche permanenti o temporanee.

3. Considerate le esigenze ambientali e territoriali del comune di riferimento dell'istituto comprensivo di Cepagatti, è garantita, mediante adeguato servizio di sorveglianza degli alunni che usufruiscono del trasporto comunale.
4. Gli alunni, che non usufruiscono degli scuolabus, possono accedere agli ambienti scolastici solo cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche.
5. Per **l'entrata posticipata** rispetto agli ingressi previsti in orario antimeridiano e pomeridiano è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo.
6. Durante l'ordinario orario scolastico, per **le uscite anticipate**, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata.
7. **I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro elettronico di classe l'operazione di prelevamento che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata per mezzo di un modello predisposto.**
8. Per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni e in caso di uscita anticipata e per l'ingresso posticipato, i genitori possono delegare altre persone utilizzando l'apposito modulo fornito dalla scuola,(**allegando ad esso fotocopia del documento di identità del delegato),** secondo le modalità stabilite dalla scuola stessa.
9.

In caso di separazione, si dovrà comunicare alla scuola, tramite dichiarazione scritta controfirmata da entrambi i genitori, quanto stabilito in sede legale in merito all'affidamento dei figli e alle rispettive posizioni giuridiche unitamente alle modalità e ai tempi di ritiro dei figli dalla scuola.

L'assistente e l'autista dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni, i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune di domicilio. In tal caso, l'obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano all'atto della consegna.

I docenti in servizio nell'ultima ora di lezione, sono tenuti ad accompagnare gli alunni con uscita

autonoma, fino al cancello adiacente l'ingresso e successivamente quelli trasportati fino allo scuolabus. Uno dei collaboratori scolastici in servizio, a turni settimanali, accompagnerà gli alunni nel percorso fino agli scuolabus, insieme ai docenti.

Trattandosi di minori, alla luce di quanto espresso in premessa**, l'uscita autonoma degli alunni, al termine delle lezioni, sarà consentita solamente dopo una valutazione dei fattori di rischio potenzialmente prevedibili, ovvero l'età, il livello di maturazione raggiunto dai minori frequentanti e le condizioni ambientali in cui la scuola è inserita. Sono esclusi dalla valutazione, tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alla normale capacità previsionale degli operatori scolastici**.

10. La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al termine delle lezioni, **consente l'uscita autonoma**:

-agli alunni delle classi **1^, 2^, 3^ secondaria 1° grado** che sono comunque ritenuti in grado di raggiungere senza rischi e pericoli la propria abitazione.

11. **I genitori degli alunni di Scuola Secondaria di 1° grado compileranno una richiesta**, su modulo apposito fornito dalla scuola, in cui autorizzeranno il proprio figlio, nell'ottica di una progressiva acquisizione di autonomia e di responsabilità, ad uscire da scuola da solo, a piedi, al termine dell'orario delle lezioni

12. L'autorizzazione rappresenta la precisa consapevolezza da parte del richiedente, in merito alla responsabilità della scuola, non tanto per esonerare quest'ultima da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per esplicitare la manifestazione inequivocabile di volontà che, all'uscita da scuola, subentra la responsabilità della famiglia stessa e il consenso di essa, verso le pratiche attivate dalla scuola.

13. I **genitori o delegato che** al contrario **preleveranno l'alunno sono tenuti a recarsi al cancello della scuola.**

14.I genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.

15.Nell'ipotesi in cui il minore non venisse prelevato a scuola senza che avvenga alcuna informazione, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito comunque non oltre **quindici minuti** dal termine delle lezioni.

Qualora ciò non fosse possibile, l'insegnante informerà il Dirigente Scolastico perché si prendano i provvedimenti del caso.